



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Primo Levi"**

Via Palaverta, 69 - 00047 MARINO - Loc. Frattocchie (RM)
Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 - C.U: UF5D2G
RMIC8A7009 - Distretto 40 - Ambito XV
Email: rmic8a7009@istruzione.it -
rmic8a7009@pec.istruzione.it
Sito web: <https://comprehensivoprimolevi.edu.it>



PROTOCOLLO ISTRUZIONE PARENTALE



Sommario

Definizione e Normativa.....	2
Obbligo d'Istruzione	3
Modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione e deroghe.....	3
Adempimenti	3
Istruzione e requisiti per gli esami di idoneità e di Stato nel primo ciclo di istruzione.....	4
Svolgimento prove INVALSI.....	5
Calendario d'esame e prove d'esame	5
Composizione della Commissione d'esame	6
Sede d'esame.....	6
Cedole per i libri di testo	7
Allegati	
Modulo richiesta educazione parentale	9
Modulo richiesta esami idoneità	10
Modulo richiesta esami di Stato	11

Definizione e normativa

L’istruzione parentale, detta anche “Homeschooling”, è la scelta di una famiglia di provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli. Secondo le leggi italiane, infatti, l’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole statali, le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente. L’insegnamento può essere impartito dai genitori oppure da un educatore privato.

Coloro che praticano l’istruzione parentale non frequentano alcuna classe presso l’Istituto al quale è stata inviata la comunicazione di istruzione parentale. Tale Istituto cura l’inserimento del giovane nell’anagrafe nazionale, ma non può iscriverlo ad alcuna classe.

Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa Scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.

La possibilità di attivare l’istruzione parentale è prevista dagli art. 30, 33 e 34 della Costituzione ed è poi regolato da una serie di norme di legge:

- Costituzione, art.30 “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
- Costituzione, art. 34 “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 “Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione”.
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale,

sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Obbligo di Istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, che prevede: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione

Modalità di assolvimento dell'obbligo di Istruzione e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso **"l'istruzione familiare"**. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi.

Generalmente, la famiglia, nel periodo riservato alle iscrizioni, esprime la volontà di avvalersi dell'istruzione parentale per tutto l'anno scolastico, sottoscrivendo apposita dichiarazione.

Adempimenti

Nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, applicativo della legge sulla "Buona scuola", l'art. 23 conferma che i genitori dell'alunno o coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale, in caso di volontà di attivazione dell'Istruzione parentale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. I riferimenti normativi riguardanti l'annualità della comunicazione escludono la possibilità di presentazione della stessa in corso di anno scolastico.

La domanda agli esami di idoneità va presentata entro il 30 aprile (C.M. 27/2011), ed entro tale data vanno anche presentati i programmi di studio.

L'istituzione scolastica che riceve la comunicazione all'Istruzione parentale assume la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che come chiarito dalla Nota ministeriale 5693/2005

si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione;

Alla famiglia non va richiesto preventivamente un programma di studio, che dovrà invece essere presentato contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità (art. 4.7 dell'O.M. 90/2001); in tale occasione la scuola sede di esame ne verificherà la congruenza con le Indicazioni nazionali/Linee Guida richiedendo le eventuali integrazioni o modifiche, o addirittura respingendo il programma presentato se non rispetta le indicazioni ministeriali.

La personalizzazione del programma è possibile, ma deve contenere quelli che sono i contenuti imprescindibili indicati dai programmi ministeriali. E' quindi fondamentale per i genitori leggere attentamente questi documenti.

L'istituzione scolastica vigilante è responsabile della registrazione a SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità;

Al termine del primo ciclo l'Esame di idoneità è sostituito dall'Esame di stato; in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione; in caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'Esame di Stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione. Si ritiene opportuna analoga segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.

Istruzioni e requisiti per gli esami di idoneità e di stato nel primo ciclo di istruzione

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione si avvalgono dell'Istruzione Parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere annualmente l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe. La CM 35/10 precisa che coloro che assolvono l'obbligo con l'istruzione parentale devono sostenere l'esame di idoneità ogni anno.

Nel nostro ordinamento, (cfr. Indicazioni Nazionali – Decreto 16 Novembre 2012 n. 254) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso attraverso il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che saranno oggetto di verifica da parte dell'esaminatore al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.

- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31

dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

- L'accesso agli esami di idoneità per le classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
- L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Svolgimento delle prove nazionali Invalsi

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 gli alunni partecipano alle prove nazionali di italiano matematica e inglese predisposte dall'INVALSI, secondo specifici calendari per ciascuna istituzione scolastica.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Gli alunni in istruzione parentale, equiparati a candidati privatisti, (Indicazioni Operative INVALSI del 23/03/18) una volta presentata domanda per l'esame di idoneità sono tenuti anche allo svolgimento delle prove INVALSI per le classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado (lo svolgimento della prova è “requisito fondamentale” per l'ammissione all'esame finale).

Qualora la richiesta del genitore arrivasse fuori tempo utile per la calendarizzazione delle prove durante le finestre di somministrazione confermate dalla scuola, l'ente nazionale ha previsto fase di somministrazione successiva. Per situazioni straordinarie che non consentano lo svolgimento completo delle prove, l'Invalsi provvede individuare ulteriori date non oltre maggio, per dare modo a tutti gli alunni di effettuare le prove che, sono requisito di accesso all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Calendario d'esame e prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D. Lgs. 59/2004).

Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno. Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

- L'esame di idoneità alle classi della scuola Primaria e alla prima classe della scuola Secondaria di I grado consiste in tre prove scritte, riguardanti, rispettivamente:

1. l'area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione);
2. l'area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero);
3. lingua inglese;
4. un colloquio interdisciplinare inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
 - L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste:
 1. Una prova scritta di italiano;
 2. Una prova scritta di matematica;
 3. Una prova scritta di inglese;
 4. Un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi per la scuola Secondaria di primo grado e in Livelli per la scuola Primaria. (Legge 6 giugno 2020, n. 41)

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: *idoneo* oppure *non idoneo alla classe...*

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti o livelli attribuiti alle singole prove.

Composizione della Commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola Secondaria di primo grado è composta da tre docenti, di cui uno di Lingua inglese, designati dal Dirigente Scolastico.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola Secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Sede d'esame.

Sono sedi d'esame esclusivamente Scuole Statali o Paritarie.

L'esame di idoneità, "di norma" viene svolto nella scuola vigilante, salvo specifica motivazione può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se sempre all'interno del territorio di riferimento; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza.

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, anche a seguito di eventuali note ministeriali sullo specifico tema, potrebbe essere necessario lo svolgimento delle operazioni di esame a distanza, tramite la piattaforma in utilizzo presso il nostro Istituto.

Cedole per i libri di testo

La cedola libraria è un ammontare in euro stabilito dallo Stato di anno in anno, che viene spesato dal Comune di residenza per coprire l'acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole Primarie del territorio. Per la richiesta, i genitori devono rivolgersi al Comune di residenza, richiedendo il piano per il diritto allo studio ed eventualmente come accedere al contributo.

Tutta la modulistica per richiedere l'Istruzione Parentale è presente sul sito dell'istituto al link:
<https://comprensivoprimolevi.edu.it/educazione-parentale/>

Documento approvato dal Collegio dei Docenti in data 11 settembre 2025 delibera n.49 e valido fino ad ulteriore nuova modifica dello stesso.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 08 ottobre 2025 con delibera n.100